

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 22.

“Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in aree di crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54)

1. La legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere) è così modificata:
  - a) al comma 1, dell'articolo 2, le parole “previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'art. 3 della presente legge”, sono sostituite con le seguenti “previo parere delle Commissioni Consiliari competenti.”
  - b) dopo il comma 1, dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“1bis. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informatori del piano medesimo, sentita la Commissione consiliare competente per materia. In sede di prima attuazione il PRAE è aggiornato entro il 31 dicembre 2017.”;
  - c) al comma 3, dell'articolo 2, le parole da “Con la stessa procedura” fino a “eventuale modificazione”, sono soppresse;
  - d) l'articolo 3 è abrogato;
  - e) al comma 7, dell'articolo 6, le parole da “il cui schema” fino a “presente legge” sono soppresse;
  - f) al comma 1, dell'articolo 12, le parole: “, sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 3” sono soppresse;
  - g) al comma 2, dell'articolo 15, le parole: “nonché della Commissione consultiva di cui al precedente art. 3,” sono soppresse;
  - h) al comma 4, dell'articolo 16, le parole: “sentita la Commissione di cui al precedente art. 3” sono soppresse;
  - i) al comma 2, dell'articolo 23, le parole da “indicate” fino a “della presente legge” sono soppresse;
  - l) al comma 1, dell'articolo 37, le parole: “sentita la Commissione tecnico-consultiva,” sono soppresse.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il PRAE è aggiornato e modificato con delibera di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia.

## Art. 2

(Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive)

1. Le norme di attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E. 2006) sono così modificate:

a) il comma 1, dell'articolo 5 è così sostituito:

“1. Il PRAE ha efficacia e validità per dieci anni ed è aggiornato dopo cinque anni con delibera di Giunta regionale, nel rispetto dei principi generali e dei criteri informativi del piano medesimo.

1 bis. Le Norme tecniche del PRAE stabiliscono i criteri per individuare gli ambiti territoriali di saturazione estrattiva, anche in ampliamento delle aree ZAC del vigente PRAE, ove è vietato, in ragione delle pregresse attività di coltivazione, il rilascio di autorizzazioni o concessioni per future attività di cava. I predetti criteri tengono prioritariamente conto del numero, contiguità e dimensioni di esistenti siti che incidono nei medesimi ambiti territoriali. Detti ambiti sono perimetrati negli allegati cartografici al PRAE riportanti le zonizzazioni di Piano.

1 ter. Il PRAE prevede un programma straordinario di riqualificazione dei siti dismessi e non interessati da programmi di ricomposizione ambientale, con priorità per quelli ricadenti negli ambiti di saturazione estrattiva. L'inserimento dei siti nel programma straordinario comporta la pubblica utilità degli interventi e la loro attuazione mediante Accordi di programma fra la Regione e gli enti locali interessati. Tali Accordi individuano i soggetti attuatori degli interventi che possono assumere le funzioni di autorità espropriante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.), al fine di acquisire la proprietà delle aree interessate, se non già di proprietà pubblica.

1 quater. Per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ove l'area ne sia sprovvista, si può procedere ai sensi dell'articolo 10 del d.p.r. 327/2001. Con l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi di riqualificazione, comprendenti anche destinazioni per il riuso produttivo ed ambientale, sono fissati i termini entro cui i proprietari dei siti devono provvedere all'attuazione degli interventi. In mancanza il soggetto attuatore procede mediante procedura espropriativa ai sensi del d.p.r. 327/2001. Nella determinazione dell'indennità d'esproprio sono computati in detrazione i costi degli interventi di riqualificazione.”

b) all'articolo 10:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1bis. L'autorizzazione deve approvare un volume di scavo coerente con il tempo massimo stabilito in sede di rilascio,”;

2) al comma 9 le parole “del dirigente del competente Settore regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della Conferenza di servizi di cui all'articolo 17”; le parole “5 anni” sono sostituite dalle seguenti “8 anni”; dopo la parola “crisi” sono aggiunte le seguenti: “per una durata massima di 5 anni per la dismissione delle cave nelle Z.A.C.”; dopo le parole: “nelle A.P.A.” sono aggiunte le seguenti: “nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni”; dopo le parole: “ed A.P.A.” sono aggiunte le seguenti: “per le cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva,”;

3) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: “Per le cave ricomprese nelle aree di crisi e nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuova estrazione e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A., l'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle

capacità degli esercenti, deve essere opportunamente motivata e dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale”;

4) al comma 10 le parole: “e non può essere prorogata, né rinnovata” sono soppresse;

c) alla fine del comma 20, dell'articolo 25 sono aggiunte le seguenti parole: “prorogabile di ulteriori 3 anni. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, deve essere opportunamente dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale.”

d) al comma 3, dell'articolo 27:

1) le parole “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni”;

2) dopo le parole “nuova autorizzazione” sono aggiunte le seguenti: “in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati nell'ambito della Conferenza di servizi di cui all' articolo 17.”;

3) le parole “per non più di 3 anni” sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo pari a quello massimo consentito di 8 anni”;

4) le parole “alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente medesimo” sono sostituite dalle seguenti “a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.”;

e) all'articolo 28:

1) al comma 1 le parole “entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E”. sono sostituite dalle seguenti: “in un tempo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione.”; le parole “al fine di conseguire una più graduale dismissione” sono soppresse; le parole “anni 3” sono sostituite dalle seguenti: “anni 5”; le parole “previa sua valutazione” sono sostituite dalle seguenti: “in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.”;

2) al comma 10 le parole “, da tale data” sono sostituite dalle seguenti: “dalla data di rilascio dell'autorizzazione”;

f) al comma 3, dell'articolo 30 è aggiunto in fine il seguente periodo: “L'autorizzazione può essere prorogata per un periodo non superiore ai 3 anni da parte del competente dirigente regionale, in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.”;

g) alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 31, le parole “con divieto di proroga” sono soppresse e in fine è aggiunto il seguente periodo “Può essere prorogata fino ad un massimo di

3 anni in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della Conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.”;

h) all'articolo 89:

1) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10 bis. Per consentire il prosieguo dell'attività estrattiva, con il mantenimento di connessi livelli occupazionali, nelle aree interessate al Policlinico di Caserta, il competente ufficio regionale, previa Conferenza di servizi, può autorizzare il prosieguo delle attività già autorizzate, comunque non oltre la data del 30 giugno 2019.

10 ter. L'autorizzazione è subordinata all'approvazione di un progetto di aggiornamento del piano di ricomposizione ambientale per il periodo richiesto, comunque non superiore a quello stabilito dal comma 10 bis, contenente, tra l'altro:

- a) l'ampliamento delle misure di contenimento degli effetti ambientali connessi all'attività estrattiva, con particolare riferimento alla tutela della qualità dell'aria;
- b) il potenziamento, a carico del soggetto autorizzato, delle centraline e/o impianti di rilevamento degli effetti ambientali dell'attività estrattiva;
- c) la rigorosa limitazione dei quantitativi di materiale ad estrarsi nei limiti di quanto già precedentemente autorizzato;
- d) l'adeguamento d'idonee garanzie finanziarie riguardanti il corretto adempimento di tutti gli obblighi sanciti nel titolo autorizzatorio.

10 quater. L'autorizzazione, il cui rilascio è subordinato al parere favorevole dell'Arpac ed alla preventiva acquisizione di ogni altro atto presupposto in conformità alle vigenti norme ambientali, contiene clausole di decadenza automatica ove l'ufficio competente accerti:

- a) l'intervenuta apertura del Policlinico in data antecedente al termine del 30 giugno 2019;
- b) la mancata attuazione, in tutto e/o in parte, della azioni di mitigazione ambientale contenute nel progetto di aggiornamento del piano di ricomposizione ambientale;
- c) il mancato rispetto del cronoprogramma delle azioni previste nel progetto di aggiornamento del piano di ricomposizione ambientale.

10 quinquies. La Regione promuove apposite misure per favorire la ricollocazione o riconversione professionale di lavoratori già impegnati nelle attività estrattive.”;

2) dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

“14 bis. Al fine della riduzione del consumo di suolo non è richiesta variante urbanistica per l'ubicazione, presso i siti estrattivi, d'impianti di trasformazione di inerti provenienti prevalentemente dall'attività estrattiva presso lo stesso sito.

14 ter. Al fine di ridurre il consumo di suolo e mitigare gli effetti ambientali è consentita la delocalizzazione di volumetrie assentite in siti non attivati per fatti non imputabili al soggetto titolare dell'autorizzazione, presso siti già in attività, fermo restando la complessiva volumetria assentita. La delocalizzazione può essere autorizzata in aree dello stesso Comune o di Comuni limitrofi sempreché non sia previsto uno specifico divieto nello strumento urbanistico vigente.”;

3) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

“15 bis. Al fine di contenere gli effetti dell'attività sul territorio, le istanze di proroga e/o eventuale rinnovo dovranno essere obbligatoriamente corredate da un piano di potenziamento delle mitigazioni degli effetti ambientali dell'attività e da un puntuale

monitoraggio. L'approvazione di detto piano dagli uffici competenti, sentita l'ARPAC, è presupposto per l'accoglimento dell'istanza. La durata complessiva dell'autorizzazione resta fissata nel massimo di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, comprensivo del periodo di attività decorse alla data dell'istanza del rinnovo fatto salvo quanto previsto dall'art. 10-bis."

### Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

## Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca.

Acquisito dal Consiglio regionale in data 15 dicembre 2015 con il n. 162 del registro generale ed assegnato alla IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla VII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 24 luglio 2017.

### Note

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").*

### Note all'articolo 1.

Comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l).

*Legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54: "Coltivazione di cave e torbiere".*

*Articolo 2: "Piano regionale delle attività estrattive."*

*Commi 1 e 3: "1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, previo parere della Commissione consultiva regionale di cui all'art. 3 della presente legge sentiti i Comuni, le Comunità montane ed i comprensori interessati e le Province, approva il piano del settore estrattivo, nel quadro delle esigenze generali di difesa dell'ambiente, del diritto alla salute dei cittadini, di recupero del patrimonio architettonico e monumentale dei borghi e dei centri storici della Campania, di sviluppo economico regionale ed in linea con le politiche comunitarie in materia, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle risorse delle materie di cava.*

*3. Il piano regionale del settore estrattivo, deve contenere la quantificazione dei materiali estraibili, in base sia al fabbisogno regionale, sia alle esigenze della produzione, che vanno individuate entro i limiti compatibili con il principio della tutela ambientale propri della presente legge. Con la stessa procedura richiesta per l'approvazione, il PRAE è sottoposto, ogni triennio, a verifica e ad eventuale modificazione."*

*Articolo 3: "Commissione Tecnico – Consultiva".*

*"1. È istituita la Commissione Tecnico Consultiva composta come appresso:*

- a) dall'Assessore che soppintende al competente settore o suo delegato, che assume la carica di presidente;*
- b) dal dirigente il competente settore, che assume la carica di vice - presidente;*
- c) dal coordinatore dell'Area Ecologica, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione civile;*
- d) dal coordinatore dell'Area Gestione del Territorio, Beni Culturali, Ambientali e Paesistici;*
- e) dal coordinatore dell'Area Avvocatura;*
- f) dal coordinatore del Settore Primario;*
- g) da due rappresentanti effettivi designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;*
- h) da due rappresentanti effettivi designati congiuntamente da Organizzazioni Sindacali più rappresentative a livello nazionale;*
- i) da due rappresentanti effettivi designati dall'organizzazione degli imprenditori più rappresentativa a livello nazionale.*

*2. I componenti di cui alle lettere b), c), d) e), f) del comma 1 possono delegare dipendenti con qualifica non inferiore a dirigente.*

3. Per i componenti di cui alle lettere g), h), i) del comma 1, le Associazioni o le Organizzazioni indicate designano anche i rispettivi membri supplenti che intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi.
4. Le designazioni dovranno pervenire entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, i soggetti invitati alla designazione perdono il relativo diritto ed i componenti di competenza vengono nominati d'ufficio, entro i successivi trenta giorni dal presidente della Giunta Regionale.
5. È componente di diritto, con voto consultivo, il relatore dell'argomento all'ordine del giorno, designato dal Presidente della Commissione, al quale possono essere associati, qualora l'argomento lo richieda, uno o più esperti qualificati (dirigenti e/o funzionari regionali, esperti esterni in materia amministrativa, ambientalista, urbanistica, idrogeologica, ingegneria etc).
6. Ai componenti della Commissione, agli esperti esterni, al Segretario della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza, pari all'indennità di presenza stabilita per i componenti il Comitato Regionale di Controllo ed il rimborso di eventuali spese di trasferta da liquidarsi ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20.
7. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del Settore Cave della Regione Campania.
8. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per tutto l'arco della legislatura regionale.
9. La Commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente legge, nonché quando l'Amministrazione regionale o quelle dei Comuni interessati ne facciano richiesta.
10. Per la validità delle adunanze è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione ed, in seconda convocazione, di almeno un terzo dei componenti la Commissione. Essa delibera a maggioranza dei presenti ed, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Alla spesa occorrente per il funzionamento della Commissione Tecnico Consultiva si fa fronte con lo stanziamento del cap. 108 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1995. Per gli anni successivi si fa fronte con l'apposito stanziamento di bilancio."

*Articolo 6:* "Deposito cauzionale".

*Comma 7:* "7. Sono consentite garanzie mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa il cui schema deve essere sottoposto al parere della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge."

*Articolo 15:* "Concessioni".

*Comma 2:* "Il Presidente della Regione, sentite le osservazioni del Comune interessato, dell'Ispettorato delle Foreste, della Comunità Montana, nonché della Commissione consultiva di cui al precedente art. 3, può prefiggere, al proprietario del suolo, un termine non inferiore a giorni novanta per inoltrare la domanda di autorizzazione alla coltivazione ai sensi della presente legge, con l'avvertimento che, in difetto, verrà rilasciata al terzo richiedente la concessione di coltivazione."

*Articolo 16:* "Durata della concessione".

*Comma 4:* "La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3, può, per motivi di pubblica utilità o per motivata richiesta del concessionario, introdurre modifiche al provvedimento di concessione."

*Articolo 23:* "Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione".

*Comma 2:* "2. Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della Regione di concerto con un funzionario dell'Ispettorato forestale, da un incaricato del Comune e dalle guardie ecologiche volontarie indicate dalle Associazioni ambientaliste che fanno parte della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge. Tale accertamento deve vertere, tra l'altro, anche sull'attecchimento delle specie arboree e/o vegetali piantumati."

*Articolo 37:* "Norme per le concessioni".

*Comma 1:* "Per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - consultiva, determina le prescrizioni di cui al precedente articolo 11 per la prosecuzione dei lavori."